

6579

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Copia

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Annamaria Lazzara ha pronunciato all'udienza del 17.10.2018 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 14403/2017 R.G.
TRA

_____ rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Grazia

OPPONENTE

E
INPS in persona del Presidente p.t. , rapp.to e dif. dall' Avv. _____ e con la stessa
elettivamente domiciliata alla via G. Ferraris n. 4

OPPOSTO

NONCHÉ
SCCI SPA, in persona del legale rapp.te p.t. ,rapp.to e dif. dall' Avv.to _____ e con la stessa
elettivamente domiciliata alla via G. Ferraris n. 4

OPPOSTO

ED

AGENZIA DELLE ENTRATE -Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' avv.to _____

OPPOSTO

Oggetto: opposizione estratto ruolo e a cartella esattoriale

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.06.2017 il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale 071 2000 0145661390000, asseritamente conosciuta mediante estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta il 10.05.2017, per pretesa per contributi previdenziali IVS dovuti all'Inps per l' anno 2000. Ha eccepito una serie di vizi formali (omessa e/o viziata notifica) e contestato il diritto di procedere all'esecuzione da parte del Concessionario in base a titoli recanti pretese oramai prescritte. Su tali premesse ha convenuto in giudizio l'Inps, la società di Cartolarizzazione nonché l'Agente per la Riscossione affinché, previa sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati venisse accertata l'inesistenza /nullità della notifica delle cartelle esattoriali richiamate e comunque la prescrizione dei crediti recati dalle cartelle, spese vinte con attribuzione.

L'Inps e la S.C.C.I nel costituirsi tardivamente hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire rispetto all'estratto di ruolo che non costituisce di per sé solo titolo esecutivo, l'improponibilità del ricorso in assenza della preventiva domanda amministrativa all'Equitalia ed all'Inps, ai sensi dell'art 1 commi 537/543, la tardività dell'opposizione riguardante il quomodo executionis, l'omessa contestazione del merito della pretesa impositiva oramai inammissibile per mancata opposizione ex art. 24 d.lgs 46/1999; la durata decennale del

N

termine prescrizione successivo alla cartella non impugnata deducendo in ogni caso l'interruzione del termine prescrizione. Hanno concluso per l'inammissibilità dell'opposizione e in via gradata per la condanna del ricorrente al pagamento delle poste azionate nei titoli opposti con vittoria di spese.

Disattesa la sospensione dell'esecutività del ruolo, l'Inail nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha contestato la ammissibilità dell'opposizione e la sua fondatezza.

L' Agente per la Riscossione si costituiva tardivamente in giudizio, eccependo l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Ha dedotto la rituale notifica - differentemente da quanto dedotto dall'opponente - delle cartelle sopraindicate e ha concluso per il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile e infondata, col favore delle spese.

All'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante sentenza letta e pubblicata in udienza lettura.

Preliminarmente va rilevato che sulla base della prospettazione del ricorrente, che deduce la mancata/irregolare notifica della cartella risultante dall'estratto di ruolo, l'interesse ad agire ai sensi dell' art 100 cpc ricorre senz'altro nel momento della instaurazione del presente giudizio(cfr Cass. SS. UU n 19704/2015); esso viene meno nel corso del giudizio all'esito della prova, di cui appresso, da parte del Concessionario in merito alla rituale notifica delle cartelle, e tuttavia il presente giudice ritiene, nell'ambito di precedenti costanti inviti della Suprema Corte in ottemperanza a costanti inviti della Suprema Corte ad evitare pronunzie di mera inammissibilità, di dovere pronunziare nel merito.

Quanto all'eccezione di omessa e/o irrituale notifica della cartella esattoriale, va preliminarmente chiarito che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).

Ritenuta quindi in astratto l'ammissibilità della opposizione proposta, deve rilevarsi come la allegazione di cui all'atto introduttivo - relativa alla omessa notifica della cartella esattoriale - risulta confermata dagli atti, essendosi l'agente per la Riscossione - tardivamente costituito - limitato a versare in atti l'estratto di ruolo.

In assenza del deposito agli atti di causa della relata, non vi è prova della notifica alla parte ricorrente della cartella esattoriale sopraindicata: l'opposizione è ammissibile anche in concreto. Può pertanto procedersi, in recupero del momento defensionale mancato a cagione della omessa notifica, alla disamina della eccezione di prescrizione di cui al ricorso. I crediti di cui alla cartella opposte, come dedotto in ricorso, non contestato dall'Inps costituito oltre che come risulta dall'estratto di ruolo impugnato afferiscono all'anno 2000; in assenza di prova in giudizio in merito alla rituale notifica delle cartelle, deve ritenersi che la pretesa creditoria dell'ente impositore relativamente a quanto richiesto sulla base della cartella in esame è estinta per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art 3 comma 9 della l. 335/95 secondo il regime prescrizione *ratione temporis* applicabile.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del, seguono la soccombenza; esse vanno poste in solido a carico delle convenute, condannate alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente con attribuzione al procuratore anticipatario avv. G. Ferrara.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

1

- a) Dichiarare non dovute le somme di cui alla cartella opposta;
b) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. G. Ferrara anticipatorio; spese di lite liquidate in euro 1.400,00 oltre iva e cpa e rimborsi come per legge nella misura del 15%.

Napoli, 17.10.2018

Il Giudice
dott. Annamaria Lazzara

L. ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Olimpia 11/10/18

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza n. 6579/2018

in data 17/10/2018

Il Giudice

L. ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Olimpia 11/10/18